

**CAPITOLATO D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI INTEGRATIVI
PER LE BIBLIOTECHE E PER L'ARCHIVIO DELL'UNIVERSITÀ DI PISA
(CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE)**

INDICE

- Art. 1- Condizioni preliminari
- Art. 2- Oggetto
- Art. 3- Decorrenza dell'appalto e importo presunto del contratto
- Art. 4- Caratteristiche delle prestazioni
- Art. 5- Conoscenze richieste
- Art. 6- Sicurezza
- Art. 7- Modalità d'esecuzione della prestazione
- Art. 8- Personale impiegato nel servizio. Normativa da applicare
- Art. 9- Responsabile dell' appaltatore
- Art. 10- Direttore dell' esecuzione del contratto
- Art. 11- Criteri di Aggiudicazione dell'appalto
- Art. 12- Verifica anomalia dell'offerta
- Art. 13- Contratto
- Art. 14- Subappalto
- Art. 15- Cauzione definitiva
- Art. 16- Regolare esecuzione del contratto: Penali
- Art. 17- Responsabilità per sinistri alle persone e danni-polizza
- Art. 18- Risoluzione del contratto e fallimento dell'esecutore
- Art. 19- Pagamenti
- Art. 20- Sospensione del contratto
- Art. 21- Divieto di modifiche dell'esecutore e varianti
- Art. 22- Spese contrattuali
- Art. 23- Trattamento dei dati personali
- Art. 24- Obblighi di tracciabilità
- Art. 25- Divieto di cessione del contratto

Art. 1
Condizioni preliminari

L'appalto è disciplinato dal D.lgs. 163/2006 (nel prosieguo "Codice"), per gli articoli 20, 65 e 68, e per le parti espressamente richiamate negli atti della presente gara, dalle norme tecniche, modalità e condizioni particolari di seguito riportate, nonché dalle norme e condizioni generali contenute o richiamate nel disciplinare di gara e nei suoi allegati.

Art. 2
Oggetto

Il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale ha per oggetto l'affidamento dei servizi integrativi per le biblioteche e per l'archivio dell'Università di Pisa.

Oggetto del servizio saranno le seguenti prestazioni, oltre meglio specificate:

- a) apertura e chiusura dei locali;
- b) ricollocazione del materiale librario e documentario delle biblioteche e dell'archivio dell'Università di Pisa preso in consultazione e in prestito;
- c) attività di prima accoglienza e orientamento degli utenti;
- d) servizio di prestito locale (prestito, restituzione, prenotazione);
- e) supporto agli utenti per la consultazione dei cataloghi dell'Università di Pisa (libri e riviste);
- f) sorveglianza delle strutture e dei locali delle Biblioteche anche mediante sistema di videosorveglianza laddove esistente;
- g) assistenza agli utenti per i servizi di fotocopiatura e stampa;
- h) attività relative alla cura del patrimonio bibliografico;
- i) redazione di semplici documenti mediante i più comuni sistemi di videoscrittura.

Art. 3
Decorrenza dell'appalto e importo presunto del contratto

1. La durata dell'appalto è di 3 (tre) anni con decorrenza dal 1 aprile 2016, o comunque, dalla data indicata nella lettera di affidamento, fatte salve ulteriori esigenze istruttorie legate allo svolgimento della procedura di gara.

2. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs. 163/2006, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto alla base del presente affidamento e nel rispetto dell'art. 57, comma 5, lett. b), per un importo massimo, pari all'importo a base di gara del presente appalto. La richiesta di cui all'art. 57 comma 5 lett. b) alla scadenza avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima del termine finale del contratto originario.

3. L'affidamento potrà essere prorogato, per un periodo massimo di un anno alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, previa comunicazione che dovrà essere inviata all'impresa non oltre tre mesi prima della scadenza del contratto mediante lettera raccomandata A.R. o PEC. In tal caso il gestore è obbligato a garantire le prestazioni di cui al presente capitolato, alle medesime condizioni, fino all'individuazione del nuovo contraente.

4.L'importo complessivo dell'appalto è presuntivamente stimato in **euro 1.740.000,00**, esente IVA, ai sensi dell' art. 10 n. 22 del D.P.R. n. 633/1972 per i tre anni di durata dell'appalto, al quale andrà aggiunto il medesimo importo per l'eventuale ipotesi di esercizio della facoltà di cui all'art. 57 comma 5 lettera b) del d.lgs. 163/2006, nel caso di ripetizione di servizi analoghi.

5.Le prestazioni triennali sono così suddivise:

- 1) per il servizio diurno complessivamente pari ad **euro 1.688.148,00** esente IVA, ai sensi dell' art. 10 n. 22 del D.P.R. n. 633/1972;
- 2) per il servizio notturno complessivamente pari ad **euro 51.852,00** esente IVA, ai sensi dell' art. 10 n. 22 del D.P.R. n. 633/1972.

6.Sono ammesse offerte in aumento.

7.Il servizio verrà eseguito, secondo la programmazione indicata nell'allegato Y al presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale per il numero di ore indicate in sede di offerta.

8.Le prestazioni verranno effettuate in base ai prezzi orari offerti in sede di gara e verranno corrisposte le prestazioni effettivamente svolte nel corso della durata dell'appalto.

9.Il prezzo complessivo triennale offerto in sede di gara è comprensivo dell'utile d'impresa e di tutti i costi connessi all'erogazione delle prestazioni, ivi inclusi quelli relativi all'organizzazione, al coordinamento e verifica dell'attività, ai mezzi impiegati per l'espletamento del servizio, agli adempimenti relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dal concorrente, e ad ogni altro onere previsto dalla normativa vigente, compresi i costi generali d'impresa.

10.L'impresa aggiudicataria non avrà diritto ad alcun compenso ed indennizzo nel caso in cui, per l'utilizzazione dei servizi proposti nel progetto, non sia raggiunto l'importo complessivo offerto in sede di gara.

11.L'Università si riserva la facoltà di richiedere varianti in aumento dell'ammontare dell'importo complessivo del contratto purché rispondenti al progetto base presentato in sede di gara, entro il 20% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità. In tal caso l'aggiudicataria è tenuta a mantenere le stesse condizioni economiche e contrattuali.

12.L'Università si riserva la facoltà di diminuire le prestazioni richieste entro il 20% dell'importo complessivo del contratto ai sensi dell'art. 60 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità. In tal caso l'aggiudicataria è tenuta a mantenere le stesse condizioni economiche e contrattuali.

Art. 4

Caratteristiche delle prestazioni

1.L'appalto dovrà essere eseguito in modo da garantire l'espletamento dei servizi richiesti in base alle prescrizioni indicate nel presente capitolato descrittivo e prestazionale ed in conformità al progetto presentato in sede di gara.

2.Il servizio proposto dovrà essere svolto presso i locali in cui hanno sede le biblioteche dell'Ateneo, e presso l'archivio dell'Ateneo, situato a Ospedaletto (Pisa) - loc. Montacchiello.

3. Nessun compenso sarà corrisposto all'Impresa per i periodi di sospensione e chiusura delle biblioteche che saranno comunicati dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

4. L'Appaltatore dovrà garantire la presenza contemporanea del numero di addetti, nel rispetto del progetto presentato in sede di gara e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 Conoscenze richieste

1. Il personale addetto al servizio nelle biblioteche dovrà **essere a conoscenza** :

* dei metodi di collocazione standard:

- a palchi e numeri,
- collocazione con utilizzo di Classificazione Decimale Dewey,

* dei criteri di ordinamento archivistici e delle tipologie documentarie (conoscenza di base),

* dei regolamenti e delle procedure per l'accesso, la consultazione e il prestito del materiale bibliografico presenti sulla pagina web del Sistema bibliotecario di ateneo (<http://biblio.unipi.it/>)

* del sw Aleph, relativamente alle funzioni connesse alla circolazione del materiale bibliografico e alle modalità di ricerca nel catalogo elettronico dell'Università di Pisa (<http://aleph-sba.unipi.it/>).

Qualora l'Università adottasse un nuovo sistema gestionale, sarà sua cura informare la Ditta aggiudicatrice per l'aggiornamento degli operatori.

2. Il personale addetto al **servizio nelle Biblioteche** dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti **requisiti minimi**:

Diploma di scuola media superiore e documentata conoscenza del settore delle biblioteche o dell'attività di front office nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

3. Il personale addetto al servizio nelle Biblioteche dovrà inoltre avere speciale attitudine ai rapporti con il pubblico.

4. Tali requisiti dovranno essere documentati dai curricula del personale che l'aggiudicatario presenterà al Direttore dell'esecuzione del contratto al momento dell'inserimento in servizio.

Art. 6 Sicurezza

A) L'aggiudicataria deve dimostrare (anche attraverso idonea dichiarazione) di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle sue successive modifiche e integrazioni, in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Inoltre, al momento della stipula del contratto, dovrà presentare la seguente documentazione:

- designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
- nomina del Medico Competente;
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Attestazione dell'avvenuta formazione in materia di sicurezza e salute del lavoro del personale addetto al servizio oggetto dell'appalto.

L'aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e dispositivi di protezione individuali atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà

adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'aggiudicataria dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi si svolga in condizioni permanenti di sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili sul territorio nazionale.

Il mancato possesso dei requisiti di cui al punto A) determina la decadenza dall'aggiudicazione.

B) La tipologia di attività prevista e le modalità di svolgimento escludono l'ipotesi di rischi interferenziali per i lavoratori di entrambi i contraenti. Esclusivamente ai fini della valutazione dei rischi e della gestione dell'emergenza il personale dell'aggiudicataria che svolgerà il servizio di cui al presente capitolato, sarà equiparato al personale universitario. Qualora, a seguito della valutazione dei rischi sopraddetta condotta dall'Università, emergesse la necessità di dotare il personale del contraente di ulteriori DPI o strumenti di lavoro per lo svolgimento in sicurezza delle attività appaltate, tale dotazione sarà a carico del contraente medesimo.

In ogni caso i due contraenti si scambieranno reciprocamente i documenti ed informazioni rilevanti ai fini della sicurezza con riguardo all'appalto e si coordineranno, tramite i rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione, al fine di verificare e prevenire l'assenza di situazioni di rischio derivanti dalla compresenza dei propri lavoratori nello stesso luogo di lavoro, individuando ed adottando quindi le relative azioni correttive. Le eventuali misure di coordinamento e cooperazione dovranno essere trascritte in apposito documento, sottoscritto dalle parti.

Inoltre l'Università si fa carico di fornire al contraente i Piani di Emergenza ed Evacuazione degli edifici ove si svolgono i servizi. L'aggiudicatario è tenuto ad applicare quanto previsto nei suddetti Piani ed a comunicare all'Università eventuali motivi che non li rendessero applicabili.

C) Il personale del contraente sarà incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, assumendo la denominazione di "addetti antincendio" e "addetti al primo soccorso", ai sensi del D.Lgs. 81/2008, artt. 18,43,45 del D.M. 10/3/1998, artt. 6 e 7, e del D.M. 388/2003, art. 3.

Il contraente, dunque, deve dimostrare di avere adempiuto alla formazione del proprio personale come "addetto antincendio" e "addetto al primo soccorso", e precisamente:

- Per gli addetti antincendio, secondo le indicazioni fornite dall'Allegato IX del D.M. 10/3/1998, per attività "RISCHIO MEDIO";
- Per gli addetti al primo soccorso, secondo le indicazioni fornite dell'Allegato 4 del D.M. 388/2003 per le Aziende del Gruppo B.

Nel caso in cui il contraente non disponga dei requisiti di cui al punto C), la formazione verrà effettuata a cura di questa Amministrazione, stabilendo le tempistiche prima dell'inizio del servizio e addebitando la relativa spesa al contraente, secondo la seguente tabella:

Addetti antincendio, secondo le indicazioni fornite dall' Allegato IX del D.M. 10/3/1998 per attività a "RISCHIO MEDIO"	150 Euro a persona (oltre IVA se dovuta)
Addetti al primo soccorso, secondo le indicazioni fornite dall' Allegato 4 del D.M. 388/2003 per le Aziende del Gruppo B	150 Euro a persona (oltre IVA se dovuta)
Aggiornamento triennale per addetti al primo soccorso, come previsto dall' art. 3 del D.M. 388/2003	70 Euro a persona (oltre IVA se dovuta)
Aggiornamento triennale per addetti antincendio a rischio medio	70 Euro a persona (oltre IVA se dovuta)

Durante l'esecuzione del contratto non sono ammessi spostamenti e/o sostituzione di personale con l'incarico di "addetto antincendio" e/o "addetto al primo soccorso", se non autorizzati dalla stazione appaltante, la quale dovrà preventivamente verificare l'assenza di aggravio del rischio per effetto della sostituzione/spostamento o adottare le necessarie misure compensative.

Art. 7

Modalità d'esecuzione della prestazione

1. Il servizio appaltato dovrà essere effettuato dall' aggiudicataria con un'autonoma organizzazione del lavoro conforme al progetto presentato in sede di gara.

2. **Il servizio nelle biblioteche** si svolgerà nella fascia oraria massima 7.30 - 24.00, **dal lunedì al sabato, esclusi i festivi** secondo la programmazione indicata nell'allegato tecnico al presente capitolato speciale d'appalto sotto la lettera y e si articolerà nei seguenti punti:

- apertura dei locali e attività connesse: presa in consegna delle chiavi, messa in funzione di tutte le apparecchiature elettriche e elettroniche a disposizione del pubblico e verifica del corretto funzionamento delle stesse (predisposizione di tutti i locali della biblioteca, accensione delle luci e avvio degli impianti di condizionamento dell'aria quando necessario);
- chiusura dei locali e attività connesse: controllo accurato dell'uscita di tutti gli utenti dalle sale, controllo degli armadietti porta borse, chiusura finestre, spegnimento apparecchiature, chiusura accurata delle porte e inserimento eventuale sistema di allarme;
- consegna o custodia delle chiavi;
- periodico controllo del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature elettriche e elettroniche a disposizione del pubblico, caricamento carta nelle postazioni di fotocopiatura e stampa e tempestiva segnalazione dei malfunzionamenti secondo le modalità indicate;
- ricollocazione del materiale bibliografico:
 - ricollocazione sugli scaffali dei volumi consultati dagli utenti e lasciati fuori posto;
 - allineamento dei volumi e controllo dei sostegni metallici posti sui

- ripiani;
- ricollocazione di libri e riviste che tornano dalla rilegatura;
- segnalazione al personale addetto di eventuali errori relativi alla segnatura dei volumi indicata sul cartellino, di etichette scolorite o mancanti, delle opere che necessitano di rilegatura;
- ricerca dei libri non trovati sugli scaffali, segnalazione dei volumi non trovati;
- spostamento di blocchi di materiale;
- raccolta dati statistici (ad es.: numero delle opere richieste in consultazione, numero di utenti presenti nelle sale, etc.) secondo le modalità stabilite dal Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- recupero dagli scaffali dei documenti richiesti dagli utenti;
- registrazione delle opere richieste in consultazione;
- servizio di prestito, restituzione e prenotazione;
- rinnovo delle iscrizioni degli utenti interni con aggiornamento della data su Aleph per consentire l'emissione del prestito;
- fornitura di informazioni su orari di apertura, sui servizi disponibili, sulla dislocazione e sulla disponibilità del materiale bibliografico;
- fornitura agli utenti della modulistica e della documentazione relativa alla biblioteca;
- prima assistenza e informazione agli utenti sulle modalità d'uso dei cataloghi *on line* presenti sulla pagina web del Sistema bibliotecario di ateneo (<http://www.sba.unipi.it/>);
- prima assistenza agli utenti per l'uso del servizio Internet;
- vigilanza al fine di garantire il rispetto da parte degli utenti in merito al corretto uso dei locali, dei beni e del materiale bibliografico;
- mantenimento dell'ordine e del silenzio necessari al regolare svolgimento delle attività di consultazione e lettura;
- tempestiva e puntuale segnalazione, secondo le modalità indicate, di malfunzionamenti, anomalie o reclami verificatisi o comunicati dagli utenti;
- recupero, custodia e consegna degli oggetti lasciati dagli utenti secondo le modalità indicate.

3. Il servizio nell'archivio si svolgerà nella fascia oraria *massima* 8.00 – 18.00, dal lunedì al venerdì, *esclusi i festivi secondo la programmazione indicata nell'allegato tecnico al presente capitolato sotto la lettera Y* e si articola nei seguenti punti:

- servizio di ricollocazione del materiale bibliografico:
 - posizionamento sugli scaffali del materiale in arrivo;
 - prelievo e ricollocazione del materiale in consultazione e relativo posizionamento del segnalibro;
 - ricollocazione del materiale fuori posto;
 - allineamento del materiale e controllo della distribuzione degli spazi;
 - segnalazione di eventuali errori o del deterioramento della cartellinatura di libri e fascicoli;
 - spostamento di blocchi di materiale.
- servizio di scansione e invio documenti alle Biblioteche del Sistema bibliotecario di ateneo.

Art. 8

Personale impiegato nel servizio. Normativa da applicare

1. L'aggiudicataria è responsabile esclusiva del proprio personale ed è tenuta ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il corretto svolgimento del servizio, in conformità al presente capitolato e al progetto presentato in sede di gara.

2. Il personale che verrà utilizzato per l'espletamento del servizio di cui trattasi dovrà:

- essere scelto dalla Ditta aggiudicataria;
- essere idoneo alla natura ed entità delle prestazioni;
- possedere tutti i requisiti necessari previsti dalla vigente normativa;
- essere in numero necessario al regolare e corretto svolgimento del servizio;
- essere in possesso dei requisiti e delle conoscenze di cui al precedente art. 5;
- essere di pieno gradimento dell'amministrazione la quale, ove difettassero i requisiti su indicati, potrà sempre chiederne la sostituzione.

3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto può richiedere l'osservanza di norme comportamentali nell'espletamento del servizio idonee a garantirne una migliore qualità e funzionalità, nel rispetto delle condizioni contrattualmente convenute.

4. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale del caso. Il personale adibito al servizio è strettamente legato alla riservatezza, decoro, rispetto delle istituzioni e della privacy.

5. Su motivata richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, l'impresa dovrà sostituire il personale inadeguato o responsabile di non aver ottemperato correttamente all'espletamento del servizio.

6. In sostituzione di questo l'appaltatore avrà l'obbligo di inviare altre persone, i cui nominativi saranno comunicati al Direttore dell'esecuzione del contratto.

7. Il personale addetto al servizio dovrà indossare una tessera di riconoscimento dell'impresa da cui dipende.

8. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e di assicurazioni sociali ed assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi.

9. L'appaltatore si obbliga inoltre ad attuare condizioni normative, retributive e di inquadramento non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, ed in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

10. L'appaltatore deve indicare i nominativi del personale impegnato nell'esecuzione del contratto, ivi compresi eventuali sostituti. Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ed anche successivamente, a richiesta dell'Amministrazione, l'Appaltatore deve fornire certificazione idonea a

documentare che il personale dipendente impegnato nell'esecuzione del servizio è in regola con la normativa previdenziale ed assicurativa e che vengono applicate alle stesse condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona; l'appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione copia dei contratti individuali di lavoro entro dieci giorni dalla stipula per la verifica delle prescrizioni indicate in precedenza.

11. L'aggiudicataria è tenuta inoltre, con le modalità ed i limiti di cui al C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi ed agli accordi territoriali integrativi del medesimo, ad utilizzare per l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato il personale già impiegato dall'impresa cessante dal medesimo servizio, impegnandosi altresì al rispetto delle norme in materia di salvaguardia dell'occupazione per i lavoratori del settore in questione.

Art. 9

Responsabile dell'appaltatore

1. Il personale dell'appaltatore dovrà essere coordinato da un responsabile dell'appaltatore, i cui dati esatti, recapito e numero telefonico dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 5 gg. dall'affidamento.

2. Il Responsabile dell'appaltatore cura la realizzazione ed il buon andamento del servizio stesso, coordina l'attività degli operatori, cura le relazioni con i referenti istituzionali, redige una relazione semestrale sullo svolgimento del servizio ed i risultati raggiunti.

3. In particolare il responsabile dell'appaltatore dovrà:

- comunicare tempestivamente i nominativi delle persone addette ai servizi;
- coordinare lo svolgimento delle attività nei tempi e con le modalità concordate con il Direttore dell'esecuzione del contratto e con i Direttori delle biblioteche;
- accertare che il personale dell'appaltatore sia idoneo a svolgere le funzioni relative ai servizi oggetto del presente capitolato;
- garantire il rispetto da parte del personale dell'appaltatore di norme di comportamento previste dai regolamenti vigenti delle biblioteche;
- garantire, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del proprio personale assente per qualunque ragione;
- segnalare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto e ai Direttori delle biblioteche eventuali cause di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento dei servizi.

4. Tale Responsabile dell'appaltatore è tenuto ad essere reperibile durante l'orario giornaliero di espletamento delle prestazioni al fine di presidiare le attività e risolvere tempestivamente gli eventuali problemi che insorgessero.

5. In caso di assenza dovuta a qualunque causa deve esserne garantita l'immediata sostituzione.

6. Il Responsabile dell'appaltatore risponde della completa realizzazione del servizio affidato nonché dell'organizzazione del personale ed avrà il compito di tenere i collegamenti con l'Amministrazione.

7. Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente all'aggiudicatario.

8. I costi relativi all'attività svolta dal Responsabile dell'appaltatore sono compresi nel prezzo complessivo dell'appalto.

Art. 10

Direttore dell' esecuzione del contratto

1. Prima dell'inizio del servizio l'Università comunicherà il nome del Direttore dell' esecuzione del contratto con il quale il Responsabile dell' Appaltatore dovrà rapportarsi per lo svolgimento del contratto.
2. Il Direttore dell' esecuzione del contratto indicherà eventuali referenti con i quali il Responsabile dell'Appaltatore dovrà rapportarsi per l'esecuzione del contratto.
3. Il Direttore dell' esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell' esecuzione del contratto stipulato dall' Università.
4. Il Direttore dell' esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell' appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
5. A tal fine, il Direttore dell' esecuzione del contratto svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
6. Nel corso dell' esecuzione dell' appalto il Direttore dell' esecuzione del contratto verificherà la conformità al contratto delle prestazioni eseguite mediante controlli, con periodicità trimestrale, ai quali sarà invitato il Responsabile dell' appaltatore; delle operazioni di controllo sarà redatto apposito verbale.
7. Il Direttore dell' esecuzione trasmetterà al responsabile del procedimento entro 15 giorni successivi alla data del controllo i verbali, nei quali riferirà anche sull' andamento dell' esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali, e formulerà anche osservazioni e suggerimenti ritenuti necessari.
8. L' Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 11

Criteri di Aggiudicazione dell'appalto

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del Dlgs 163/2006 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara.

Art. 12

Verifica anomalia dell'offerta

L'Università valuterà la congruità dell'offerta secondo quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità previste nel disciplinare di gara .

Art. 13

Contratto

1. Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto dell'appalto. Con il prezzo offerto in sede di gara, la ditta ritiene compensati tutti gli oneri derivanti dal

presente capitolato e tutto quanto occorra per fornire il servizio in ogni sua parte, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21.

2. Nel corso di esecuzione dell'appalto il corrispettivo potrà essere soggetto ad adeguamento, in relazione alle variazioni che si siano verificate nel costo della mano d'opera, giustificate dal rinnovo del contratto di categoria stipulato nel corso dell'appalto, e negli altri costi, sulla base di apposita istruttoria condotta dall'Amministrazione.

3. L'istruttoria sarà condotta dall'Amministrazione ex art. 115 del d.Lgs. 163/2006 sulla base degli elementi giustificativi documentati dall'appaltatore, e la variazione sarà concessa per le prestazioni ancora da eseguire rispetto al momento in cui si siano verificate le variazioni nel costo della mano d'opera e dal momento in cui gli altri eventuali costi d'impresa siano stati documentati.

Art. 14

Subappalto

1. Il subappalto è ammesso, purché non superi il trenta per cento dell'importo complessivo dell'appalto.

L'offerente che intenda fare ricorso al subappalto, dovrà indicarlo in sede di gara e seguire la disciplina prevista dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006.

2. L'esecutore che intende avvalersi del subappalto deve presentare all'Università apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 118 commi 2 e 8 del D.lgs. 163/2006.

3. È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

4. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari, limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Art. 15

Cauzione definitiva

1. All'atto della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario è obbligato a costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento danni derivante dall'eventuale inadempimento contrattuale, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, deve essere costituita con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del D.lgs. 163/2006: la fideiussione, a scelta dell'appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La garanzia fideiussoria, se presentata mediante fideiussione assicurativa, deve essere prestata da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di

assicurazione.

3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

4. La cauzione definitiva dovrà essere prestata, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, all'atto della stipulazione del contratto.

5. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento se all'appaltatore sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, la garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5.

7. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

8. L'Università calcolerà il ribasso percentuale in base all'importo di prezzo offerto in sede di gara.

9. Lo svincolo della garanzia fideiussoria definitiva sarà effettuato a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, secondo gli stati di avanzamento sotto indicati:

- pagato 1/3 dell'importo complessivo del contratto: 37,5% dell'iniziale importo garantito;
- pagato 2/3 dell'importo complessivo del contratto: 75,00 % dell'iniziale importo garantito;
- pagato l'importo complessivo del contratto e ad esito dell'emissione del certificato di verifica di conformità: svincolo del residuo 25% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo nei suddetti termini e per le entità anzidette è automatico, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio attestanti l'avvenuta esecuzione.

10. In caso di ripetizione di servizi analoghi la cauzione definitiva dovrà essere ricostituita con le modalità di cui sopra.

11. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

12. In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito di applicazione di penalità, la ditta concessionaria è obbligata a reintegrare l'importo originario della cauzione, in essere prima della decurtazione, entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

13. L'Amministrazione può richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli importi ancora da

corrispondere all'esecutore.

14. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la cauzione, su semplice richiesta scritta dell'Università.

Art. 16

Regolare esecuzione del contratto: penali

1. Eventuali inadempienze di cui l'Appaltatore si dovesse rendere responsabile verranno segnalate dal Direttore dell'esecuzione del contratto o da un suo delegato al Responsabile dell'appaltatore e l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente agli adempimenti necessari, presi gli opportuni accordi con il predetto Direttore o con il suo delegato.

2. Le inadempienze di cui l'Impresa aggiudicataria si sia resa responsabile verranno segnalate con comunicazione scritta, anche per fax o per e-mail, in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione del Direttore dell'esecuzione del contratto.

3. Nella contestazione potrà essere richiesto dal Direttore dell'esecuzione del contratto un sopralluogo da eseguirsi entro 2 ore dal momento in cui è stata riscontrata l'inadempienza. Di tale sopralluogo sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da entrambe le parti, se presenti, oppure, in caso di assenza o rifiuto da parte del rappresentante dell'impresa, da parte del solo Direttore dell'esecuzione del contratto, alla presenza di due testimoni.

4. In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, nella contestazione sarà concesso all'Impresa un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso il suddetto termine, il Direttore dell'esecuzione del contratto, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, computerà l'inadempienza ai fini dell'applicazione delle penali.

5. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di quantificare le penali, valuterà, discrezionalmente ed insindacabilmente, l'inadempienza contestata e/o la sua gravità in base ai disagi arrecati e/o all'entità delle conseguenze derivanti dal predetto inadempimento.

6. L'Università sarà legittimata ad applicare le seguenti penalità nei casi di inadempimento contrattuale sotto riportati:

-dopo tre contestazioni relative a ritardi superiori ad un'ora, o comunque dopo 3 contestazioni per mancata prestazione puntuale dei servizi previsti secondo le modalità ed i termini del presente capitolato, verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

-per infrazioni dei patti contrattuali, o per ogni operazione eseguita male o in modo incompleto, o per manchevolezze o deficienze nella qualità del servizio, o per il ritardato adempimento delle prestazioni assunte sarà applicata una penale variabile, in relazione alla gravità dell'inadempimento, da 0,3 per mille a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

7. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'Università la risoluzione del contratto per grave inadempimento addebitando all'appaltatore medesimo le maggiori spese occorrenti per procurarsi il servizio altrove, oltre gli eventuali maggiori danni.

8. Sul regolare andamento dell'esecuzione del contratto vigila il Direttore

dell'Esecuzione del contratto.

Art. 17

Responsabilità per sinistri alle persone e danni-polizza

1. Sono a carico dell'esecutore del contratto tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, ai locali delle biblioteche o dell'archivio e ai beni mobili ivi custoditi, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
3. L'appaltatore dovrà, altresì, ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, a persone presenti a vari titoli (corpo docente, personale amministrativo, studenti, ospiti etc..) negli ambienti in cui è eseguito il servizio e dei danni subiti dall'Università a causa del danneggiamento, delle perdite o della distruzione totale o parziale di beni dell'Università verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto.
4. Prima della stipula del contratto l'impresa dovrà fornire copia delle polizze assicurative relative alla copertura dei seguenti rischi:
 - danni subiti dall'Amministrazione con un massimale pari ad euro 2.500.000,00 a causa di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio;
 - responsabilità civile RCT per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari ad euro 2.500.000,00.
5. L'appaltatore è tenuto, comunque, a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio dell'attività oggetto di appalto.
6. La constatazione dei danni sarà verbalizzata in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'appaltatore al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all'Amministrazione o comunque all'atto della riconsegna degli spazi.
7. L'Amministrazione è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'impresa, durante l'esecuzione del servizio.
8. In tale polizza, l'Università di Pisa dovrà risultare espressamente inclusa nel novero dei terzi.

Art. 18

Risoluzione del contratto e fallimento dell'esecutore

1. In analogia a quanto stabilito dall' art. 140 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Università si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 19

Pagamenti

1. Durante il corso del servizio la Ditta appaltatrice emetterà fatture mensili il cui importo sarà quello dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, con la ritenuta di cui all'art.4 comma 3 del DPR n. 207/2010.

2. Il pagamento della fattura - da inviarsi in modalità elettronica, all'Università di Pisa, Sistema bibliotecario di ateneo, Lungarno Pacinotti n. 44, 56126 Pisa, C.F. 80003670504 - avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali. E' facoltà dell'esecutore presentare tempestivamente contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

3. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato ed integrato dal D.lgs. 9/11/2012 n. 192.

Art. 20

Sospensione del contratto

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

2. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione del contratto, nei casi di eccezionali avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni.

3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento del Responsabile dell'appaltatore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione oggetto del contratto, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti.

4. Non rientrano nelle cause di sospensione di cui al presente articolo le variazioni che potranno essere applicate ai periodi di sospensione, indicativi per tutte le biblioteche, riportati nella nota tecnica di cui all'allegato y a questo capitolato speciale d'onori.

Art. 21

Divieto di modifiche dell'esecutore e varianti

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Università.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti.

3. L'Università può chiedere variazioni al contratto stipulato:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- b) per cause impreviste e imprevedibili (tipo variazioni di orario, sospensioni del servizio, oltre i periodi di sospensione già previsti nell'allegato tecnico al presente capitolato, etc.) accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di gara, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi (tipo sopravvenute esigenze di estendere il servizio ad altre biblioteche o altro) nei quali è eseguito il servizio, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto.

4. Nei casi previsti ai punti a), b) o c) l'Università può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20 % del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

5. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, l'Università procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore che è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni concordate alle stesse condizioni previste dal contratto.

6. Sono, inoltre, ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Università, le varianti in aumento, o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizioni che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% per cento dell'importo originario del contratto.

7. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Università e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art.22

Spese contrattuali

1. L'aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata, previo pagamento delle spese contrattuali, e versamento della cauzione definitiva e stipula delle polizze indicate nel capitolato speciale d'onori.
2. Le spese di bollo e di registrazione conseguenti alla stipulazione del contratto sono a totale carico dell'aggiudicatario.
3. E' a carico dell'aggiudicatario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative all'esercizio dell'attività propria dell'impresa.
4. Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato speciale è competente il Foro di Pisa.

Art.23

Trattamento dei dati personali

1. Ai fini dell'applicazione del D. Lgs 196 del 30/06/2003 e s.m.i., i dati personali raccolti saranno trattati dall'Università di Pisa e non saranno comunicati a terzi; saranno utilizzati per le sole finalità inerenti allo svolgimento della gara e per la gestione dell'eventuale rapporto contrattuale conseguente con l'Amministrazione stessa, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

2. L'interessato può far valere, nei confronti dell'Università di Pisa, i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003 è il Rettore pro tempore. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali" dell'Università di Pisa emanato con D.R. 7 ottobre 1998, n.1422 e ss.mm., nel Presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Art. 24

Obblighi di tracciabilità

1. L'impresa si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie ecc..." e ss.mm.

2. L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione al contraente ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. In adempimento all'art. 3 della citata legge n. 136/2010, l'affidatario dovrà dare all'Università comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva.

4. Inoltre, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3 della L. 136/2006, la comunicazione dei dati del conto corrente dedicato, nonché l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso dovrà avvenire entro 7 giorni dall'attivazione del conto corrente.

Art. 25 - Divieto di cessione del contratto

1. E' vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006.

-allegato y: orario biblioteche;

-allegato Z: elenco numerico del personale attualmente in servizio con l'indicazione della data di assunzione nell'azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.